



Centrale Unica di Committenza Adelfia Cellamare c/o Comune di Adelfia

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta di qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Lavori di Realizzazione di un'Area Attrezzata tra via Veneto, via Dalla Chiesa e via Vivaldi

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 18:00 di lunedì 19 settembre 2016

Scadenza presentazione delle offerte: giovedì 29 settembre 2016, ore 12:30

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 02 settembre 2016 – Adempimenti dovuti e categorie scorporabili

Si chiede se per la partecipazione alla gara in oggetto, se c'è obbligo di presa visione e di conseguenza si richiede una data per effettuarlo, e se le lavorazioni appartenenti alle categorie OS1 e OS6 sono totalmente subappaltati, a ditte in possesso dei relativi requisiti, anche se il totale di queste due categorie sembra essere superiore al 30 % dell'importo totale dei lavori.

Risposta al quesito n. 1

Sussiste l'obbligo di sopralluogo assistito e attestato dalla Stazione appaltante, ai sensi del punto VI.3), lettera i), del bando di gara, come specificato al punto 9.4.2. del disciplinare di gara. A pena di esclusione come previsto dal punto 6.2.2 dello stesso disciplinare di gara. Il sopralluogo avviene su appuntamento in data e ora concordate col RUP ai recapiti previsti dagli atti di gara.

La presa visione degli atti (intesa come presa visione del progetto) è obbligatoria ma può essere fatta scaricandola dal sito web della Stazione appaltante dove è liberamente accessibile.

Quanto alle categorie OS1 e OS6 (di importo complessivo pari a euro 322.500) possono essere liberamente subappaltate ma solo fino a euro 320.851,53) in quanto, come noto, il subappalto non può superare complessivamente il 30% dell'importo dei lavori in appalto.

Nell'occasione si fa notare che qualora l'offerente non fosse in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS24 (a qualificazione obbligatoria) e, di conseguenza, fosse costretto a dichiarare il subappalto di tale categoria (di euro 111.000), la facoltà di subappalto per le categorie OS1 e OS6 si ridurrebbe di tale importo.

Quesito n. 2 del 02 settembre 2016 – Avvalimento

Al punto 3.5.6. "Offerenti che ricorrono all'avvalimento ": la lettera a) cita "l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.4.1, lettera a);" non permette di desumere precisamente per quali categorie è ammesso l'avvalimento, forse per un errore sulla numerazione.

Si chiede, pertanto, se è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento sia per la categoria prevalente OG1 sia per la categoria OS24.

Risposta al quesito n. 2

La risposta è affermativa, nel senso che allo stato della normativa l'avvalimento è ammesso per tutte le categorie (sia prevalente che scorporabili).

L'unica eccezione è costituita da «lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica» (articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016), che non sono presenti nell'appalto in oggetto.

Pertanto il rinvio di cui alla lettera a) del punto 3.5.6 del disciplinare di gara, deve essere inteso come segue: «l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.4.1, numero 1)».

Nell'occasione si richiama l'attenzione sui commi 5, 8 e 9 del citato articolo 89, affinché il ricorso all'avvalimento sia attentamente ponderato, in quanto un eventuale avvalimento puramente "formale" comporterà conseguenze non facilmente rimediabili in corso di esecuzione.

Quesito n. 3 del 06 settembre 2016 – Modulo per l'offerta

In riferimento alla procedura in oggetto con la presente si specifica e chiede quanto segue:

Nel disciplinare di gara, alla pag. 38/40, par. "9.4.4. Modello per Offerta economica" si fa riferimento alla predisposizione, da parte di Codesta Spett.le Amministrazione, di un modello per l'offerta economica, scaricabile assieme a tutti gli altri modelli, così come nell'elencazione degli allegati posta in calce al suddetto disciplinare di gara.

Non mi è sembrato che il modello ci fosse tra quelli scaricabili.

Risposta al quesito n. 3

Si provvede alla pubblicazione del modello.

Si rammenta che l'uso del modello è consigliato ma non obbligatorio, essendo comunque sufficiente una dichiarazione di offerta di ribasso percentuale chiara e inequivocabile, con l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la sottoscrizione dell'offerente (o di tutte le imprese offerenti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese).

Quesito n. 4 del 06 settembre 2016 – Garanzia provvisoria

Per quanto riguarda la polizza fideiussoria di cui al par. “3.1.1. *Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016)*”, viene chiesto che la polizza “... deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente ...”

A tal proposito vorrei sapere se una polizza emessa come di seguito specificato è conforme a quella richiesta nel disciplinare di gara.

La nostra polizza viene richiesta on line e scaricata sempre on line. È già corredata della firma del soggetto legittimato alla firma delle polizze, con allegata dichiarazione di autorizzazione alla firma, e riporta chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità. Una volta stampata viene firmata in originale dal ns. legale rappresentante pronta per essere inserita nella documentazione di gara.

Risposta al quesito n. 4

La risposta è affermativa.

Al punto 3.1.1, lettera d), del disciplinare di gara, si prevede che la garanzia provvisoria (completa dei contenuti di rito, compreso l’impegno al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione) può essere emessa in una delle forme previste dal Codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

Pertanto è ammessa la copia a stampa dell’esemplare digitale richiesto ed emesso on line, corredato dai codici di controllo ai fini dell’accertamento della autenticità.

Quesito n. 5 del 06 settembre 2016 – Subappalto e qualificazione

Pur avendo letto la risposta al quesito n. 1 del 2 settembre 2016, vorrei gentilmente ulteriori delucidazioni anche in virtù del modello “Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE” che codesta Spett.le Amministrazione ha predisposto.

La scrivente è in possesso, tra le altre, della Cat. OG1, Cl. VII, e quindi, in mancanza della categoria OS24, può partecipare alla gara solo con l’impegno a subappaltare il 100% di tale categoria.

Ora, volendo subappaltare anche una parte delle Cat. OG 1, OS 1 e OS 6, considerando che il limite massimo del subappalto è il 30% (trenta per cento) del totale dei lavori ed in virtù del modello da voi predisposto, vorrei sapere se la sezione relativa al subappalto compilata nel modo seguente va bene:

3.5.2. che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge e della documentazione di gara, ferme restando altresì le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante:

- **si obbliga a subappaltare** i seguenti lavori, appartenenti a categoria/e scorporabile/i a **qualificazione obbligatoria** di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, diversi da quelli di cui al punto precedente, per la/e quale/i **non** è in possesso di qualificazione mediante attestazione S.O.A.:

	categoria	per una quota del
<input checked="" type="checkbox"/>	OS24	100,00%

- **intende subappaltare, riservandosene la possibilità**, i seguenti lavori, appartenenti a categoria/e:

--- a qualificazione obbligatoria della/e quale/i possiede adeguata qualificazione;

--- a qualificazione NON obbligatoria a prescindere dal possesso della relativa qualificazione:

categoria/e della/e quali possiede adeguata qualificazione			per una quota del	categoria/e a qualificazione NON obbligatoria			per una quota del
<input checked="" type="checkbox"/>		OG1	15,00 %	<input checked="" type="checkbox"/>		OS1	61,00%
<input checked="" type="checkbox"/>		OS24	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		OS6	24,00%

Risposta al quesito n. 5

La risposta è affermativa.

In assenza della qualificazione nella categoria OS24 (categoria a qualificazione obbligatoria) è corretta l'assunzione dell'obbligo di subappaltare la predetta categoria nella misura del 100%; tale obbligo di subappalto "consuma" il 10,01% dei lavori subappaltabili, lasciando la possibilità di subappalti "facoltativi" per un altro 19,99%.

Dal prospetto che correde il quesito la somma di tutte le lavorazioni da subappaltare (sia per obbligo come la OS24, sia per facoltà, come la OG1, OS1 e OS6) raggiunge il 29,83% del totale, da questo ne deriva la risposta affermativa.

Nella realtà, per completezza, la soluzione è ancora più semplice:

- a) *nel secondo riquadro del prospetto l'indicazione della OS24 al 100% è una inutile ripetizione, essendo già stata dichiarata nel primo riquadro (il secondo riquadro è destinato alle categorie a qualificazione obbligatoria delle quali si possiede la qualificazione e alle categorie a qualificazione NON obbligatoria, mentre la OS24, per il concorrente in quesito, appartiene alla fattispecie delle categorie a qualificazione obbligatoria di cui NON si possiede la qualificazione, per questo è correttamente indicata nel primo riquadro).*
- b) *per le categorie OS1 e OS6 (a qualificazione NON obbligatoria) l'eventuale indicazione di una percentuale subappaltabile eccedente la misura legale non sarebbe comunque causa di esclusione in quanto, in ogni caso, in fase di autorizzazione al subappalto, una volta "consumato" il 30% del totale (cioè una volta autorizzato il subappalto fino al 30% del totale) non è possibile alcuna ulteriore autorizzazione al subappalto a prescindere alla eventuale misura eccedente dichiarata in fase di gara.*

Quesito n. 6 del 08 settembre 2016 – Subappalto

Si chiedono le seguenti precisazioni:

in riferimento alla gara in oggetto ed alla Vs risposta al quesito n. 1 del 02 settembre 2016 pubblicato sul Vs sito si vuole sottolineare e nel contempo chiedere conferma che nel caso si voglia subappaltare le categorie OS1 e OS6 di importo complessivo pari a euro 322.500,00 ciò è possibile per l'intero importo in quanto non si supera complessivamente il 30% dei lavori in appalto come invece viene evidenziato nella risposta n. 1 in quanto il 30% dell'importo dei lavori in appalto è pari ad euro 332.687,13 e non euro 320.851,53 poiché l'importo dell'appalto da considerare è euro 1.108.957,11.

Risposta al quesito n. 6

La questione appare leggermente diversa da quanto prospettato.

E' senz'altro vero che l'importo complessivo a base di gara è euro pari a euro 1.108.957,11 e che il 30% di tale importo corrisponde a 332.687,13. Tuttavia la questione non è rilevante ai fini della partecipazione; come illustrato nella risposta al quesito n. 5 in data 6 settembre, per quanto riguarda i lavori delle categorie scorporabili a qualificazione NON obbligatoria (come appunto le categorie OS1 e OS6) la dichiarazione di subappalto può anche eccedere i limiti di legge e ciò non è causa né di esclusione né di soccorso istruttorio. E' ovvio che, anche in presenza di dichiarazione eccedente, in fase esecutiva, le autorizzazioni saranno limitate al 30% dell'importo totale del contratto (giurisprudenza univoca e costante).

Quesito n. 7 del 09 settembre 2016 – Requisiti di qualificazione e subappalto

1) A maggior chiarezza di quanto già riscontrato in merito al quesito n. 1, si desidera richiedere la ulteriore seguente precisazione:

La categoria OS24, può essere subappaltata complessivamente nella misura del 100%, entro il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto?

Oppure la percentuale del 30% è riferita al solo importo della categoria OS24 (30% di € 111.000,00)?

2) Siamo in possesso di una categoria OG1 IV BIS, quindi Vi chiedo nella dichiarazione di subappalto posso dichiarare di subappaltare le categorie:

OG1 e OS24 nella misura del 30%?

OS1 e OS6 nella misura del 30% o del 100%?

3) Essendo una ditta con attestazione SOA qualificazione OG1 V, possiamo partecipare come impresa singola, subappaltando il resto delle categorie nei limiti di legge?

4) Essendo in possesso di categoria OG1 classifica V ed OG11 III-bis, possiamo partecipare ugualmente alla gara e subappaltare completamente le categorie OS24; OS1; OS6 richieste dal bando?

5) Sul disciplinare di gara si menziona che il "Modello per l'offerta" è allegato allo stesso o scaricabile dal sito. Si evince però che in nessuna dei due casi è presente. Dovremmo preparare noi il modellino o verrà inserito sul sito in un secondo momento?

6) Sul disciplinare di gara a pagina 6/40 punto 3.1.4 si chiede l'accettazione e l'impegno alla sottoscrizione del patto di integrità. Dov'è possibile scaricare tale patto?

Risposta al quesito n. 7

Nell'ordine, secondo la numerazione del quesito:

- 1) *La categoria OS24, può essere subappaltata complessivamente nella misura del 100%, entro il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. Se l'offerente non è in possesso della SOA per la categoria OS24, questa non solo "può" ma "deve" essere obbligatoriamente subappaltata per intero.*
- 2) *La domanda è equivoca. Nella supposizione che l'offerente non sia in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS24, si rende noto quanto segue:*
 - l'offerente può dichiarare il subappalto della categoria prevalente OG1 nella misura del 30% (euro 202.500 pari al 30% di 675.457) e della categoria scorporabile OS24 nella misura del 100% (euro 111.000); tuttavia in tal caso è quasi esaurita ogni altra possibilità di subappalto in quanto non può essere superato il limite complessivo del 30% dell'importo totale in appalto;*
 - la categoria OS24 deve (non solo può, ma deve) essere subappaltata in assenza della specifica attestazione SOA;*
 - le categorie OS1 e OS6, non essendo a qualificazione obbligatorie (e potendo quindi essere eseguite dall'offerente anche in assenza di qualificazione) possono essere subappaltate negli stretti limiti che non siano già stati "consumati" dal subappalto della OG1 e della OS24.*
- 3) *Il subappalto di tutte le categorie diverse dalla OG1 è di importo superiore ai limiti di legge del 30% dell'importo complessivo posto a base di gara, quindi è vietato. Tuttavia la partecipazione è possibile in relazione alle seguenti condizioni:*
 - l'offerente deve (non solo può, ma deve) dichiarare il subappalto obbligatorio relativo all'intera categoria OS24;*
 - la dichiarazione di subappalto delle categorie OS1 e OS6 è facoltativa (trattandosi come già ripetuto più volte di lavori che possono essere eseguiti dall'offerente anche in assenza di qualificazione), e in qualunque misura dichiarate, il relativo subappalto non potrà comunque essere autorizzato nella misura eccedente il 30% dell'importo totale dell'appalto, diminuito dall'importo già "consumato" da altri subappalti nella categoria OS24.*
- 4) *L'attestazione SOA nella categoria OG11 è del tutto irrilevante. Per il resto si rinvia alle risposte precedenti.*
- 5) *Si veda la risposta al quesito n. 3 in data 06 settembre.*
- 6) *Il patto di integrità, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è costituito dall'articolo 16, della legge regionale Puglia n. 15 del 2008 ed è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 102 del 27 giugno 2008 che prevede, «nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti» L'adempimento è assolto dall'offerente con la sottoscrizione della dichiarazione unica che lo prevede a pagina 9.*

Quesito n. 8 del 09 settembre 2016 – Offerta tecnica

Il punto 4.1.2 del disciplinare di gara precisa che "l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione", fermi restando alcuni limiti e condizioni inderogabili relativi ad area di sedime, destinazioni d'uso e ubicazioni, indici prestazionali, larghezze dei percorsi e aree da occupare.

Il vigente codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) definisce “varianti” le modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice. Qualsiasi miglioramento al progetto esecutivo costituisce ovviamente una modifica allo stesso (altrettanto ovviamente prevista dal progetto a base di gara) e, di conseguenza, potrebbe costituire “variante” nel senso sopra precisato, risultando inammissibili ai fini della valutazione.

Si richiede cortesemente di indicare la definizione di “miglioramento” che non costituisce variante ai sensi del richiamato punto 4.1.2. e che, pertanto, risulti ammissibile ai fini della offerta tecnica.

In particolare si richiede cortesemente di precisare se è ammissibile, ai fini della procedura di gara, proporre miglioramenti che comportino:

- a. modifiche della geometria degli elementi strutturali;
- b. modifiche del comportamento strutturale di alcuni elementi;
- c. modifica dei materiali previsti per la realizzazione degli elementi strutturali;
- d. introduzione di nuovi elementi strutturali;
- e. modifiche dei percorsi pedonali (fermo restando la larghezza di progetto);
- f. modifiche degli elementi e dei materiali di finitura e/o completamento già previsti;
- g. introduzione di nuovi elementi di finitura e/o completamento;
- h. modifiche delle aree a verde (e.g. geometria, essenze);
- i. modifica degli impianti previsti in progetto;
- j. introduzione di nuovi impianti.

Risposta al quesito n. 8

Le “varianti” come citate e definite nel quesito sono quelle dell’articolo 106 del Codice dei contratti, che rilevano in fase di esecuzione del contratto e, pertanto, non hanno alcun nesso né logico né oggettivo con l’offerta tecnica.

Il divieto di variante previsto dagli atti di gara è riferito alle “varianti progettuali in fase di offerta” di cui all’articolo 95, comma 14, del Codice dei contratti; varianti che, nel caso di specie non sono richieste e pertanto non possono trovare ingresso nell’offerta tecnica.

Il perimetro dei miglioramenti ammissibili con l’offerta tecnica risulta desumibile con normale professionalità imprenditoriale dalla indicazione degli elementi della stessa offerta tecnica elencati al punto 4.1.1 del disciplinare di gara, con i limiti di cui al punto 4.1.2 e i criteri di valutazione di cui al punto 5.1.1, lettera a) dello stesso disciplinare di gara.

Una risposta dettagliata agli aspetti particolari elencati nel quesito comporterebbe una indebita ingerenza della Stazione appaltante nell’autonomia degli offerenti e una arbitraria anticipazione della valutazione che spetta invece, a posteriori, alla Commissione giudicatrice.

Quesito n. 9 del 13 settembre 2016 – Subappalto

La sottoscritta impresa è in possesso di attestazione SOA in categoria OG1 – classifica V.

Intende partecipare alla gara in oggetto nelle modalità di seguito indicate:

- esecuzione in proprio delle lavorazioni afferenti alla categoria OS6 a qualificazione non obbligatoria (assorbibile dalla categoria OG1 come da parere AVCP n. 149 del 14/9/11);
- subappaltare il 100% delle lavorazioni afferenti alla categoria OS24 a qualificazione obbligatoria;
- subappaltare il 100% delle lavorazioni afferenti alla categoria OS1 a qualificazione non obbligatoria;

- subappaltare parte delle lavorazioni afferenti alla categoria OG1 fino alla concorrenza del limite di legge (30%).

Risposta al quesito n. 9

La risposta è affermativa, anche appaiono opportune alcune precisazioni.

L'offerente, in assenza di attestazione SOA nella categoria OS24, è obbligato ad indicarla da subappaltare (e poi dovrà subappaltarla), con ciò "consumando" il 10,01% del 30% (dell'importo totale dei lavori) massimo subappaltabile.

L'importo di tutte le altre lavorazioni delle quali sarà ammissibile il subappalto (anche se non obbligatorio), purché indicate dall'offerente in sede di gara, dovranno limitarsi al restante 19,99% dell'importo totale dei lavori.

Quesito n. 10 del 15 settembre 2016 – Subappalto

Con la presente, la scrivente, chiede se con il proprio certificato SOA con la quale è certificate per le seguenti categorie e classifiche:

OG1 classifica III

OG3 classifica IV

OG6 classifica VI

OG8 classifica II

OG10 classifica I

OG12 classifica I

OG13 classifica II

OS24 classifica III-Bis

può partecipare alla gara oggettivata subappaltando le lavorazioni appartenenti alle categorie OS1 e OS6 per la totalità dei loro importi.

Risposta al quesito n. 10

La risposta è affermativa.

Fermo restando che le attestazioni SOA nelle categorie OG3, OG6 OG8, OG12 e OG13 non rilevano nell'appalto in oggetto, sgomberato il campo dalla OS24 in quanto è posseduta la qualificazione specifica, nulla osta alla partecipazione con attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica III (euro 1.033.000) che copre agevolmente le categorie scorporabili OS1 e OS6 le quali, essendo a qualificazione non obbligatoria, possono essere subappaltate anche se tale subappalto non è obbligatorio.

Quesito n. 11 del 19 settembre 2016 – Offerta tecnica

La sottoscritta impresa chiede se l'offerta tecnica deve essere firmata oltre che dall'impresa partecipante anche da un professionista abilitato?

Inoltre, il computo metrico estimativo va inserito nella busta dell'offerta economica?

Risposta al quesito n. 11

Al primo quesito la risposta è negativa. Nessuna clausola degli atti di gara richiede la forma di un professionista abilitato sull'offerta tecnica.

*Non è richiesto alcun computo metrico estimativo ma esclusivamente un computo metrico (**non estimativo**), tassativamente senza l'indicazione di prezzi unitari né di importi economici parziali o totali, come prescritto al punto 4.1.1, lettera b), sub. b.2) del disciplinare di gara. Tale computo metrico (non estimativo) deve essere collocato nella busta dell'offerta tecnica, al fine di illustrare meglio la consistenza fisica e le caratteristiche della stessa, e **non** nella busta dell'offerta economica.*

Quesito n. 12 del 19 settembre 2016 – Offerta tecnica

Al punto 4.1.1 del disciplinare di gara relativo all'oggetto dell'offerta tecnica e precisamente al punto 3.a si parla di miglioramento fruibilità degli spazi pedonali lungo via Dalla Chiesa; a tal proposito si chiede:

per spazi pedonali si intendono in maniera esclusiva quelli lungo via Dalla Chiesa oppure anche quelli nell'area a verde di nuova realizzazione?

Risposta al quesito n. 12

Dal momento che gli atti di gara citano gli spazi pedonali "lungo via Dalla Chiesa" il riferimento è ovviamente a questi ultimi e a quelli che, eventualmente, si trovino in stretta connessione fisica e/o ubicazionale con essi.

Si precisa che aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con l'elemento di valutazione sono ammissibili, se non ostativi all'ammissione dell'Offerta, ma non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.

Quesito n. 13 del 19 settembre 2016 – Offerta tecnica

Nelle more delle valutazioni circa la partecipazione alla procedura in oggetto si chiede, ex art. 74 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
se relativamente all'offerta tecnica e con espresso riferimento all'elemento urbanistico ponte di nuova progettazione, è sufficiente una relazione tecnica dettagliata con allegate tavole architettoniche?

Risposta al quesito n. 13

La risposta, almeno in linea di principio, è affermativa.

Come noto le modalità di rappresentazione dell'Offerta tecnica, anche per quanto il ponte, in termini di completezza e adeguatezza, sono lasciate all'autonomia dell'offerente, nell'ambito delle indicazioni di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 del disciplinare di gara.

Peraltro una eventuale insufficienza (o incomprensibilità) della rappresentazione, influisce sulla valutazione dell'elemento, fino al suo eventuale azzeramento, senza che sia di per sé causa di esclusione.